



DETERMINA Fascicolo n. GU14/648620/2023

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX- Fastweb SpA

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/21/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTO l’Accordo quadro vigente tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA l’istanza dell’utente XXX, del 04/12/2023 acquisita con protocollo n. 0310603 del 04/12/2023

Vista la relazione istruttoria del Responsabile dell’istruttoria;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

l’istante, a distanza di anni dalla cessazione del rapporto contrattuale con Vodafone, lamenta il mancato inserimento ad opera dell’operatore nei pubblici elenchi relativamente alle annualità 2017-2018-2019. Inoltre lamenta mancata risposta al reclamo. La domanda di indennizzo è di € 700,00 di cui € 600,00 per il mancato inserimento nei pubblici elenchi per le annualità sopra indicate ed € 100,00 quale indennizzo per mancata risposta al reclamo.

l’operatore ritendendo la domanda dell’istante del tutto inconfidente, infondata, strumentale ed assolutamente sproporzionata ne chiede il rigetto.

Alla luce degli atti introduttivi proposti e delle relative documentazioni a supporto si motiva quanto segue. Giova innanzitutto ricordare che l’articolo 129 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003) disciplina l’inserimento dei dati personali negli elenchi telefonici, stabilendo che ciò può avvenire solo con il consenso specifico ed espresso degli interessati. Nel caso che occupa il presente procedimento l’istante non soddisfa il principio dell’onere probatorio stabilito dall’art. 2697 c.c. e più specificamente non produce documentazione con la quale al momento della sottoscrizione del contratto con l’operatore autorizza lo stesso, ai sensi della citata normativa, all’inserimento della propria numerazione nei pubblici elenchi. Tale

rilievo è eccepito da parte convenuta nella propria memoria di costituzione. Quanto poi alla mancata risposta al reclamo contestato da parte ricorrente occorre evidenziare che non vi è prova dell'invio e della data di ricezione dell'operatore. Circostanza che rende il reclamo non accoglibile ai fini di una determinazione di indennizzo.

DETERMINA

CORECOM Campania, rigetta l'istanza dell'utente XXX, del 04/12/2023, per i motivi di cui in premessa.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 12, del Codice.

Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti attraverso la piattaforma ConciliaWeb e pubblicata sui siti web dell'Autorità e del Corecom.

Il Responsabile della Struttura
Vincenza Vassallo